

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CASTIGLIONE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (1199) .	115
PRESIDENTE	115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134
ACHILLI	118, 119, 123, 125, 127, 128, 130, 131
ADAMO	124, 129, 130, 132
ALBORGHETTI	125, 131
BOTTA, <i>Relatore</i>	115, 116, 117, 118, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134
CASTOLDI	130, 131
CASTIGLIONE	120, 125
CERQUETTI	128
MATARRESE	125, 132
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
TODROS	119
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	134

La seduta comincia alle 10,15.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo alla edilizia degli istituti di prevenzione e pena (1199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena ».

Il relatore, onorevole Botta, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

BOTTA, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, dopo tre riunioni del Comitato ristretto io mi auguro che questa mattina possa essere approvato il provvedimento di ulteriore fi-

nanziamento riguardante l'edilizia carceraria. Erano sorte alcune perplessità sulla formulazione dell'articolato e sulla sua idoneità a consentire un'accelerazione delle procedure per far sì che l'edilizia carceraria — la cui impostazione è iniziata nel 1959 con il rilancio dell'economia nazionale e con un primo stanziamento di 12 miliardi di lire, successivamente arricchito con un altro stanziamento di 7 miliardi e, nel 1971, con uno di 100 miliardi, per un totale di 119 miliardi di lire, ma la cui concretizzazione è iniziata soltanto l'anno scorso — possa essere portata a completamento.

Quello in discussione è un provvedimento integrativo dei fondi già stanziati per un totale di 400 miliardi di lire, che dovrebbero servire soprattutto a completare il programma stabilito con il decreto ministeriale del 15 marzo 1972, per un intervento riguardante 78 carceri di vario tipo. Una prima perplessità riguardava l'articolo 2 del disegno di legge, circa la direzione dei lavori, che non s'intende affidare a professionisti privati. Si è raggiunto un accordo in Comitato ristretto nel senso che questa prerogativa rimanga allo Stato. Si suggerisce, quindi, che la direzione dei lavori sia affidata agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, cioè ai provveditorati alle opere pubbliche. In assenza di tecnici in questi organi, viene prevista la possibilità di stipulare convenzioni con gli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni interessati alle costruzioni.

L'articolo 3 riguarda l'aggregazione in un'unica commissione dei pareri in ordine alla speciale tecnica penitenziaria, in riferimento a quanto già disposto dall'articolo 5 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. Tale articolo prevede appunto l'istituzione di una commissione, che deve esprimere un parere tecnico generale sui progetti dei nuovi istituti, da sottoporre al comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche, il quale emette il decreto e indice la gara. Si propone, invece, nell'articolo 3 del testo del Comitato ristretto, di riunire in un'unica commissione tale parere — che è centralizzato solo per ciò che concerne il progetto di massima, cioè come indirizzo generale — nonché gli altri previsti dalle vigenti norme, mentre è demandata agli organi decentrati del ministero l'approvazione dei progetti esecutivi e dei contratti di appalto, nonché la direzione dei lavori.

Come i colleghi sanno, questo tipo di procedura comportava, attraverso la convenzione con i professionisti per la progettazione e tutto il rimanente *iter*, almeno 31 mesi. Noi ci auguriamo, sia grazie ai progetti in *itinere*, sia attraverso questo tipo di procedura, di accelerare notevolmente la realizzazione dell'edilizia penitenziaria. È infatti molto urgente risolvere questo problema, come abbiamo rilevato nella relazione introduttiva del dibattito, a causa della mancanza di 6 mila posti rispetto all'odierno fabbisogno e, soprattutto, per l'ulteriore esigenza dell'ammodernamento, secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento penitenziario.

Abbiamo poi cercato di limitare il costo delle parcelle dei liberi professionisti, riducendole.

PRESIDENTE. Con quali criteri e in quale modo?

BOTTA, *Relatore*. Avremo modo di affrontare il problema in sede di discussione dell'articolato. Abbiamo inoltre fissato per i provveditorati alle opere pubbliche, proprio per favorire lo snellimento delle procedure, alcuni principi di carattere generale, che faciliteranno l'esecuzione di queste opere particolari ma che, al contempo, rappresenteranno un'anticipazione di alcune linee dell'apposito disegno di legge governativo sullo snellimento delle procedure per le opere pubbliche in generale.

In accoglimento di una richiesta che era stata avanzata sia dall'onorevole presidente, sia da alcuni colleghi intervenuti nella precedente seduta, circa l'attuale stadio delle realizzazioni relative ai previsti 78 interventi, ho tentato di fare un raffronto fra i dati avuti dal Ministero di grazia e giustizia, con quelli del Ministero dei lavori pubblici e con quanto è elencato nel disegno di legge. I dati sono tutti disomogeneizzati fra loro e ciò sarà occasione per un ulteriore controllo anche da parte del nostro Comitato permanente per l'edilizia sociale, al fine di esaminare in modo più preciso qual è la vera situazione del settore. Credo, comunque, di averla « fotografata » abbastanza bene e cercherò, sia pure brevissimamente, di fornire alcuni dati, per esaminare successivamente che cosa possiamo fare per tenere continuamente sotto controllo questa situazione. Fra l'altro, il Comitato ristretto propone, a questo scopo, anche un articolo che impegna il ministro di grazia e giusti-

zia a riferire almeno una volta all'anno al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di edilizia carceraria.

Esaminando i dati predetti, vediamo che, per quanto riguarda le case circondariali, ne sono state impostate o sono in corso di progettazione 44; ne sono state ultimate 3, per un importo complessivo di 6.303 milioni di lire, con un totale di 605 posti-detenuto. Abbiamo poi 20 case circondariali in costruzione per un importo — compresi i nuovi stanziamenti — di 134 miliardi di lire e 4.699 posti-detenuto.

PRESIDENTE. In quanto tempo si prevede il completamento delle opere?

BOTTA, Relatore. Non è possibile fare una previsione esatta. Posso solo dire che alcune di queste case circondariali sono già in costruzione; per alcune sono stati già consegnati alcuni lotti (a Livorno il I e il II lotto). È da rilevare che le opere in questione sono le carceri giudiziarie, cioè quelle più urgenti. Più precisamente, di queste 20 case circondariali, 3 sono ultimate, 1 è in corso di appalto (Voghera) per un importo di 5 miliardi e 900 milioni di lire; 3 hanno il progetto di massima già approvato per complessivi 25 miliardi e 900 milioni di lire, compresi i nuovi stanziamenti; 3 hanno il progetto di massima in corso di esame presso il ministero (18 miliardi), 5 hanno il progetto in corso di elaborazione (34 miliardi). Vi sono poi 3 case circondariali con il progetto in corso di redazione per altri 17 miliardi di lire e altre 6 case ancora da progettare per altri 26 miliardi di lire. L'importo complessivo per le case circondariali, compresi i nuovi stanziamenti, è di 268 miliardi di lire.

Relativamente alle case circondariali e alle case di rieducazione aggregate, ne abbiamo 1 in corso di realizzazione, 1 in corso di appalto, 1 con il progetto di massima approvato e 2 con il progetto in corso di redazione. L'importo complessivo, compresi sempre i nuovi stanziamenti, è di 53 miliardi e 471 milioni di lire per complessivi 1.315 posti-recluso.

Per quanto riguarda le case di rieducazione, ne abbiamo 1 con lavori in corso per 3 miliardi e 793 milioni di lire, 1 con l'appalto in corso per 16 miliardi di lire e 2 con il progetto di massima già approvato per 34 miliardi di lire. L'importo complessivo per le case di rieducazione, a pro-

gramma totalmente avviato, è di 54 miliardi di lire circa, per 1.356 posti-detenuto.

Circa le carceri di prevenzione minorile, 16 sono già completate, 4 sono in corso di esecuzione, 1 ha il progetto esecutivo approvato, 1 è all'esame degli organi ministeriali e altre hanno il progetto di massima in corso di elaborazione. L'importo complessivo relativamente a questo particolare settore è di 56 miliardi di lire per 1.111 posti-detenuto.

Vi sono poi 2 ospedali psichiatrici giudiziari, di cui 1 con i lavori già in corso ed 1 con il progetto esecutivo anch'esso in corso; l'importo previsto è di 9 miliardi 444 milioni di lire per 1.180 posti. Inoltre sono previsti 3 uffici giudiziari minorili per un importo complessivo di 6 miliardi e 200 milioni di lire; uno di questi è in corso di esecuzione, un altro ha il progetto esecutivo già approvato e quindi si può considerare come già avviato, mentre il terzo dispone del progetto di massima già approvato. In questo settore siamo, quindi, abbastanza avanti.

Vanno poi ricordati la caserma degli agenti a Roma, i cui lavori sono in corso, ed il magazzino vestiario di Firenze, il cui progetto è ancora da fare. Tre appalti sono in contenzioso per un importo di 15 miliardi e 640 milioni di lire e 302 posti-detenuto.

Riepilogando questi dati, lo stanziamento complessivo è di 332 miliardi e 500 milioni di lire per 9.963 posti-detenuto. Attualmente ne abbiamo 4.813. L'aumento è, quindi, di 5.350 posti.

Dopo la lettura di questi dati, che ritengo potranno essere tenuti sotto controllo durante il corso dell'attuazione del provvedimento in discussione per assicurare una verifica continua con i ministeri interessati, mi sembra di poter concludere nel senso che il testo elaborato dal Comitato ristretto possa far sperare in un certo acceleramento delle costruzioni delle opere in questo settore. L'impegno dello Stato è notevole; forse non è ancora sufficiente ma risponde alle prime e più immediate esigenze e potrà anche incentivare il settore dell'edilizia che in questo periodo soffre di carenza di iniziative.

PRESIDENTE. Quale sarà il rapporto posti-detenuto, conformemente alle nuove disposizioni dell'ordinamento carcerario, una volta realizzate le opere indicate nel provvedimento?

BOTTA, *Relatore*. Circa un terzo: 9.963 rispetto a 30 mila.

PRESIDENTE. In quanto tempo potrà essere realizzato questo programma?

BOTTA, *Relatore*. Ho detto poc'anzi che 30 di queste opere su 78 sono già in corso di realizzazione; dunque, circa il 50 per cento (teniamo presente che dal 1969 ad oggi solo tre carceri sono state ultimate). Naturalmente, saranno necessari non meno di tre anni per vedere realizzate queste opere. Comunque la Commissione potrà seguire il loro *iter*. In contenzioso, poi, vi sono opere per circa 15 miliardi di lire e 300 posti-detenuto.

PRESIDENTE. Si è certi che lo stanziamento sia adeguato alla spesa necessaria?

BOTTA, *Relatore*. Non ho potuto fare calcoli precisi per mancanza di tempo, comunque si è considerata una spesa media di 50 milioni di lire per posto-detenuto. Si tratterà ora di vedere quale sarà la situazione economica del nostro paese nei prossimi anni per giudicare la congruità o meno dello stanziamento. Tenga presente, signor presidente, che 50 miliardi di lire devono servire anche per le revisioni dei prezzi delle opere che sono state intraprese e che devono trovare completa realizzazione.

PRESIDENTE. Vorrei raccomandare ai membri del Comitato permanente per l'edilizia di seguire con estrema attenzione l'applicazione di questa legge nel corso dei mesi e degli anni venturi. D'altra parte, vorrei anche far presente che qui ci troviamo di fronte ad un modo di procedere che non può che porre in serio imbarazzo chi è chiamato a legiferare in materia: in pratica, infatti, non abbiamo un vero e proprio piano per fronteggiare il problema dell'edilizia penitenziaria, ma abbiamo un provvedimento che garantisce alcuni interventi senza rendere chiaro il modo in cui il problema nel suo complesso potrà essere affrontato e risolto.

Vorrei inoltre suggerire all'attenzione del Comitato per l'edilizia residenziale la necessità di condurre un'analisi in po' più attenta dei costi che si vengono a determinare in questo settore e l'opportunità di trovare una soluzione tale da evitare che

essi incidano in così notevoli proporzioni. Mi rendo conto che, nel settore, gli *standards* e le condizioni di vita non sono più quelli dell'Ottocento, ma bisogna anche tenere conto della enormità della spesa che viene prevista in rapporto ad altre primarie necessità del settore delle opere pubbliche.

BOTTA, *Relatore*. Senz'altro il Comitato permanente per l'edilizia cercherà, attraverso i previsti incontri periodici con gli operatori del settore, di attuare una continua verifica delle leggi di spesa, anche se sono a tutti note le difficoltà e, soprattutto, la carenza di personale da adibire a questi compiti da parte del Ministero di grazia e giustizia. Quanto all'incidenza dei costi in questo settore, devo rilevare che gli importi previsti sono relativamente bassi in considerazione del fatto che gli indici di spesa, che inizialmente erano valutati in 6 milioni a posto-letto per detenuto — in media — raggiungono ora limiti che oscillano tra i 40 e i 50 milioni.

ACHILLI. Pur avendo io partecipato alla elaborazione del nuovo testo nel Comitato ristretto, vorrei sollecitare il Governo ad inserire alcune norme che consentano l'avvio delle procedure per l'appalto per modelli, dal momento che questo metodo può essere risolutivo di alcune situazioni particolari e dal momento che esso va comunque avviato, anche se solo sperimentalmente.

PRESIDENTE. Abbiamo contattato in proposito anche il Ministero di grazia e giustizia. D'altra parte, il Ministero dei lavori pubblici disporrebbe di un notevole numero di tecnici preparati nel settore, se noi potessimo stanziare una modesta percentuale per potenziare quello che può essere considerato un ufficio di studi e documentazione al fine di imprimere questo indirizzo. Oltre al fatto, però, che sarebbe occorso esaminare il problema, d'accordo con entrambi i ministeri, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, abbiamo preferito non affrontare per ora una soluzione tenuto conto che tutti i progetti sono stati ormai assegnati e che non avremmo più avuto alcuna possibilità se non quella di controllare ciò che è *in itinere*.

ACHILLI. Ritengo comunque che sarebbe opportuno porsi il problema dell'appal-

to per modelli, visto che sulla singola progettazione non vi è più alcunché da fare.

TODROS. Vorrei aggiungere solo alcune considerazioni all'intervento del collega Adamo nella precedente seduta. Proseguendo la discussione di questo provvedimento, che vuol rappresentare solo una ulteriore integrazione del finanziamento previsto dalla legge n. 1133 del 1971, è apparso evidente che l'esecutivo ha portato avanti un'azione non programmata d'interventi in questo settore. A base della legge n. 1133 era invece l'avvio di un programma che tenesse conto, attraverso le somme stanziare, della necessità di affrontare gradualmente questo problema con quei nuovi criteri che sono ormai entrati nella coscienza della pubblica opinione. Siamo invece di fronte ad una misura improvvisata che, come per il passato, stabilisce stanziamenti insufficienti per una infinità d'interventi; praticamente, i 78 interventi previsti saranno effettuati con il vecchio sistema di concedere un contributo iniziale, tanto per inserire l'opera nell'elenco degli impegni di spesa ma con la certezza della insufficienza delle somme impiegate e della inevitabile, successiva necessità di una integrazione dei fondi da parte del Parlamento. In effetti, questa è la prima legge di integrazione, e non sarà l'ultima, perché per completare le opere previste, nell'elenco e negli allegati alla relazione del disegno di legge, occorreranno altre centinaia di miliardi di lire.

Questa improvvisazione è poi accompagnata da un modo clientelare di attribuzione degli incarichi, dalla mancanza assoluta di un indirizzo capace di raccogliere le esperienze per arrivare alla formazione di progetti che possano servire - attraverso la loro utilizzazione in caso di costruzione di nuove carceri - per evitare ulteriori spese, cioè per realizzare queste costruzioni a costi minori e con una funzionalità maggiormente rispondente alla destinazione degli edifici.

Le considerazioni che possono trarsi da questa vicenda sono amare e hanno obbligato il Comitato ristretto a proporre, tra l'altro, tutta una serie di modifiche alle tariffe professionali applicate alla progettazione di queste opere, tariffe che rimangono legate ai vecchi schemi del ministero in materia di incarichi per la realizzazione delle opere pubbliche, mai adeguati alle nuove realtà in cui operano le attività

professionali, realtà che comportano impegni di spesa che, per l'aumento dei costi e per i fenomeni inflazionistici in atto nel paese negli ultimi venti anni, sono stati enormemente moltiplicati, con conseguente lievitazione della misura delle parcelle, che hanno ormai raggiunto livelli favolosi. Tutto ciò, in aggiunta all'applicazione degli aumenti dovuti a spese forfettarie per incarichi a più professionisti, ha portato a previsioni di spesa per progettazioni che non sono più compatibili con l'attuale situazione del paese, neppure quando l'impegno professionale è serio.

I costi che tutto questo processo ha determinato, il modo di portare avanti gli appalti e le procedure, l'estrema lentezza dell'esecuzione di queste opere e, quindi, l'anomala applicazione della clausola di revisione dei prezzi, debbono pertanto essere riveduti e corretti per le gravi conseguenze che provocano sulla corretta gestione del pubblico denaro. Basta osservare in proposito i costi-detenuto, che hanno raggiunto livelli del tutto inconcepibili. Io non sono così ottimista come il relatore. Sono convinto che alla fine le carceri nuove ci costeranno più di 50 milioni per posto-detenuto e questo è un prezzo che non ha riscontro in alcun paese del mondo, neppure per attività che richiedono strutture di servizi molto più costose di quelle necessarie per le carceri.

Questo è un problema che ci preoccupa molto, in quando indica che abbiamo perduto una grande occasione. La legge 12 dicembre 1971, n. 1133, ci aveva dato infatti il modo d'intervenire, in maniera diversa e nuova, per avviare a soluzione i gravi problemi che questo settore ha di fronte a causa del tipo di edifici penitenziari che sono stati usati finora e che sono stati ereditati da una concezione ormai sorpassata della vita nelle carceri. È stata però un'occasione perduta e dobbiamo tutti rammaricarci di questa incapacità dello Stato di rispondere ad esigenze nuove del paese, per questo sperpero di pubblico denaro e per la non rispondenza ai bisogni che si sono determinati nel paese.

Noi comunisti ci auguriamo - e in questo senso alcune piccole modifiche sono state apportate attraverso il lavoro del Comitato ristretto - che quegli elementi di accelerazione che abbiamo introdotto con la correzione delle procedure più anomale che abbiamo riscontrato provochino la rapida chiusura di questo capitolo, per avviarne

uno nuovo, imposto da un modo diverso, più rispondente ai bisogni del paese, alla utilizzazione razionale delle poche risorse disponibili, per avviare, insomma, quel processo di cambiamento di cui il paese ha bisogno in tutti i settori dell'intervento pubblico e che per la verità in questo specifico campo, per tutti i fatti che abbiamo denunciato, non abbiamo visto finora attuato.

CASTIGLIONE. Anch'io debbo aggiungere, a nome del gruppo socialista, alcune brevi considerazioni all'intervento già svolto nelle sedute precedenti. Evidentemente noi socialisti non possiamo che riconfermare le considerazioni di ordine generale, che in quella occasione abbiamo sottolineato, circa il modo di intervenire in ordine alle insufficienze che inevitabilmente si sono determinate per il metodo applicato, le preoccupazioni in ordine alla possibilità di realizzare in tempi brevi e sufficienti, rispetto alle esigenze che nel settore si sono manifestate, il programma che era già alla base dell'intervento legislativo precedente.

Riteniamo tra l'altro che, ora che con questo provvedimento impegniamo alcune annualità di spesa e d'intervento, si debbano affrontare quelle esigenze che lo stesso Governo indicava con il programma di interventi originario, che era comprensivo di altre esigenze. Attendiamo che il Governo, in tempi non eccessivamente lunghi, assuma tutte le iniziative atte a garantire che la totalità dei problemi riguardanti il settore, anche se con la necessaria gradualità, siano affrontati in modo da dare il quadro complessivo dell'intervento che si intende attuare per ovviare a queste esigenze.

Per tale ragione in sede di Comitato ristretto abbiamo anche aderito a quelle proposte di modificazioni che tendono ad accelerare le procedure, anche se riteniamo che, in sede di discussione dell'articolo, si potranno introdurre ulteriori miglioramenti. Vorremmo però sottolineare un altro aspetto, che ci pare importante per ottenere questa accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere. Si tratta di una ulteriore modifica, che abbiamo tradotto in una proposta di emendamento, intesa ad eliminare il periodo di attesa imposto in tutte le situazioni — che mi pare siano la maggior parte — in cui le aree da prescegliere non corrispondano ai sensi dell'arti-

colo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, agli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente necessità di adottare una deliberazione consiliare equivalente ad una variante di piano regolatore. Con tale modifica si potrebbe, cioè, evitare l'intervallo di tempo che intercorre tra la predetta deliberazione del consiglio comunale di scelta delle aree, e la sua definitiva approvazione con il decreto del presidente della giunta regionale, sopprimendo detto decreto di approvazione. Poiché questa procedura si collega ad un programma nazionale, non si giustifica, infatti, questa ulteriore verifica della regione, soprattutto se lo scopo da perseguire è quello di accelerare i tempi che si rendono necessari per tutti questi adempimenti (osservazioni dei privati, esame da parte del comitato tecnico regionale e via dicendo), che, in definitiva, fanno perdere talvolta anche un anno intero, con grande pregiudizio per l'attuazione del programma. Del resto, in sede di Comitato ristretto gli stessi rappresentanti del ministero hanno rilevato che, se si potesse eliminare questa fase, si consentirebbe una notevole accelerazione del programma medesimo. A me pare quindi che, se si abrogasse l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 1133, che prescrive la successiva approvazione della deliberazione del consiglio comunale con decreto del presidente della Giunta regionale, di fatto renderemmo possibile la immediata indizione dell'appalto e, appunto, una notevole accelerazione dei tempi.

Per quanto concerne le perplessità cui potrebbe dar luogo questa soluzione, per una paventata interferenza del Parlamento in una materia costituzionalmente affidata alla competenza delle regioni, devo fare due brevissime considerazioni. Anzitutto, da un punto di vista logico, nulla sembra ostare ad un intervento del legislatore ordinario che incida sulla fase del procedimento successiva all'adozione della delibera di variante da parte del consiglio comunale, visto che già attualmente tale intervento si esercita in una fase antecedente. In secondo luogo, allorché esistono ragioni di interesse pubblico e di urgenza, vi è la possibilità di introdurre deroghe a normative che riguardano la competenza in via generale della regione, come dimostra il precedente della legge n. 412 sull'edilizia scolastica, che ha affermato il principio del valore della deliberazione del consiglio comunale come variante diretta. Vi è solo da

lamentare che successivamente, nonostante la chiara volontà espressa dal Parlamento — sono stato relatore di quella legge —, dal significato preciso di variante direttamente esecutiva si sia tornati a tutta una serie di pastoie e di vari passaggi. Mi sembra, anzi, che richiamare quella ipotesi già prevista nella legge n. 412 potrebbe essere tranquillizzante e manifesterebbe la volontà di far valere il principio della rapidità dei tempi. Altrimenti i risultati saranno uguali a quelli che ci ricordava l'altro giorno il collega Botta a proposito della legge n. 412 per la quale, nonostante siano passati già due anni dalla sua entrata in vigore, ancora non è partito il primo piano triennale.

Per queste considerazioni, il gruppo socialista presenterà un emendamento tendente ad abrogare l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 1133. Anche in riferimento alla introduzione in questo provvedimento della possibilità di indizione di appalti per modelli, il gruppo socialista presenterà alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOTTA, Relatore. Ritengo di non dover aggiungere alcunché a quanto già esposto nella mia relazione, se non un vivo ringraziamento ai colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Credo sia doveroso richiamare l'attenzione della Commissione sul rilievo sostanziale del provvedimento su cui essa si accinge a deliberare. Si tratta, in sostanza, del più consistente impegno finanziario dello Stato nel settore dell'edilizia penitenziaria da dieci anni a questa parte. È pur vero che si tratta del completamento di un programma già avviato cinque anni or sono, allorché furono stanziati circa 5 miliardi di lire; ciò non toglie, d'altra parte, che se si va a ripercorrere la storia del nostro paese per individuare le occasioni in cui si è intervenuti su questo problema — che ha tanti risvolti di politica criminale, di concezione culturale che sovrintende alla erogazione delle pene e che, quindi, corrisponde, direi, allo intimo tessuto della civiltà che un sistema esprime — tolti alcuni interventi di fine secolo, non troviamo altro se non semplici

adattamenti che non hanno mai avuto o trovato il respiro di un intervento organico qual è quello che oggi discutiamo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTIGLIONE

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È vero che sotto l'aspetto tecnico, come ha ricordato il presidente Peggio, questo provvedimento non si riferisce alla esecuzione materiale di determinate opere, ma bisogna osservare che la sua importanza risiede nel carattere pluriennale dello stanziamento e nell'ampiezza dei vari comparti in cui si colloca la spesa, da quello delle carceri giudiziarie a quello delle carceri minorili, mentre sono stati depennati alcuni interventi relativi ai manicomi criminali, previsti invece nel programma del 1972, in conformità alle indicazioni del legislatore secondo il quale la criminalità con caratteristiche di alienazione mentale deve essere affrontata con metodi e strutture diversi da quelli tradizionali e allucinanti dei manicomi criminali. Si è proceduto poi ad un ridimensionamento di alcune strutture per adeguarle alle concezioni più moderne, che si orientano verso interventi di piccola entità, su moduli sufficientemente elastici e facilmente riproducibili per diversi usi, abbandonando così i grandi istituti tipici della fine del secolo scorso.

È chiaro che l'attuazione di questo programma e, quindi, il conseguimento integrale degli obiettivi indicati nella relazione governativa, sono legati, come ha sottolineato il relatore, anche alla capacità tecnico amministrativa dei due ministeri interessati agli adempimenti necessari. Naturalmente, visto che lo stanziamento dei fondi si proietta fino al 1982, non è pensabile che le opere non seguano le stesse scadenze. È poi importante che vi sia, il più possibile, una simmetria tra gli apprestamenti tecnici e le disponibilità che il tesoro metterà a disposizione sulla scorta dello articolo 1 del provvedimento. Si tratta di un programma che impegna il bilancio dello Stato per sei anni. Si può ragionevolmente ritenere che gli obiettivi saranno raggiunti anche se nessuno oggi è in grado di assicurare che, per il loro raggiungimento integrale, per le note vicende che attengono al mercato edilizio, non dovranno essere richieste alcune integrazioni.

Per queste ragioni il Governo, non volendo entrare nel merito di una valutazione che riguarda il passato quanto invece correggere l'impressione, che può essere rimasta, specialmente dopo l'intervento dell'onorevole Todros, che si tratti di una semplice integrazione di fondi per opere già avviate, ribadisce che non si tratta di questo; per alcune opere si tratta certamente di una integrazione ma per tutte le altre, che sono la maggior parte, si tratta di qualcosa di diverso.

Quanto allo stanziamento, pari a 400 miliardi di lire, esso mi sembra una dimostrazione concreta della volontà di affrontare i problemi connessi alle condizioni di vita nelle carceri, in modo serio e senza la illusione di dare ad essi una risposta definitiva, perché sappiamo bene — ce lo insegnano i criminologi e i sociologi — che la condizione carceraria è in diretta dipendenza anche con la condizione edilizia. Le considerazioni esposte, comunque, non credo debbano ridurre il significato e l'importanza della deliberazione che la Commissione si accinge a prendere; ribadiscono piuttosto il significato e il rilievo degli sforzi che è necessario compiere insieme.

Riguardo alle proposte di modificazioni che sono state illustrate, il Governo apprezza e condivide quanto proposto dall'onorevole Castiglione. Per quanto riguarda invece l'intervento dell'onorevole Achilli, vorrei capire se egli intendeva riferirsi all'ipotesi di concessione di una parte di questi lavori ad imprese o consorzi di imprese a partecipazione statale, che quindi progettino e realizzino *standards* da ripetersi nelle varie situazioni. Devo ricordare che questo è un problema che ci siamo posti in passato durante la discussione della legge n. 1133, del 1971, ma con esito negativo. Il problema posto dall'onorevole Achilli è comunque reale ed effettivo e potrebbe forse essere affrontato con la costituzione, presso un organo pubblico o parapubblico, di una struttura tecnica e anche di strutture esecutive idonee ad intervenire nei vari settori del paese con prontezza e con esperienza. È evidente che per la realizzazione di questo progetto si rende indispensabile il reperimento di un certo numero di professionisti specializzati, iniziativa, questa, che difficilmente potrà essere tradotta in realtà nell'ambito di questo stanziamento. Ciò non significa, però, che il problema non possa essere eventualmente valutato dal ministero e in questo senso il Governo non

solo non si opporrebbe ad una siffatta iniziativa ma ne sottolineerebbe il significato concreto e utile, dato che essa lascerebbe all'amministrazione la possibilità di valersi di queste unità operative per la concessione e la prosecuzione di opere standardizzate.

Detto questo, il Governo si riserva di pronunciarsi sui singoli emendamenti e sul testo predisposto dal Comitato ristretto che ad eccezione degli articoli della copertura finanziaria, è integralmente sostitutivo del testo del disegno di legge; in quella sede potranno essere date ulteriori chiarificazioni sul significato delle singole disposizioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nello anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La direzione dei lavori di costruzione, completamento ed adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, può essere affidata, in deroga alle norme vigenti, ad ingegneri o architetti liberi professionisti dei quali sia riconosciuta la specifica competenza.

L'incarico è attribuito con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la grazia e giustizia.

La spesa relativa graverà sui fondi autorizzati con l'articolo 1 della presente legge.

Il relatore, onorevole Botta, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento ed adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. È autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.

La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi autorizzati con l'articolo 1 della presente legge ».

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio allo svolgimento, onorevole Presidente.

ACHILLI. Ho preso ora conoscenza di questo emendamento, che sostituisce interamente l'articolo 2 del testo governativo. Non so se sia opportuno scartare totalmente — poiché si tratta di un programma di fatto già in corso — l'ipotesi del ricorso a liberi professionisti, nel senso che, pur rimanendo preferenziale la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali, io non mi sento di ipotizzare che ciò possa essere esteso con tutta tranquillità all'intero territorio nazionale. Il che significherebbe pensare che tutti gli enti territoriali abbiano la capacità tecnico-professionale necessaria per questa opera, oltre che la disponibilità di personale, mentre abbiamo sentito lamentare dagli enti territoriali una notevole penuria di organici per lo stesso svolgimento dei compiti istituzionali. Non vorrei, per altro, che questa norma così rigida rendesse più difficoltosa, poi, la realizzazione dei programmi ed in proposito vorrei chiedere al rappresentante del Governo se vi è assoluta tranquillità di scongiurare una ipotesi di questo genere.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il testo del disegno di legge prevedeva il ricorso a liberi professionisti, ma la Commissione ha espresso al riguardo perplessità che il Governo non ha ritenuto di condividere. Siccome, però, l'in-

carico della esecuzione di queste opere pubbliche, non essendovi più gli uffici del genio civile, è stato trasferito alle regioni, si è ritenuto di poter conseguire questo risultato attraverso l'utilizzazione degli uffici tecnici degli organismi locali, che sono poi quelli che hanno assorbito in pratica il personale prima alle dipendenze dello Stato. Si tratta dunque di rendere concreta questa possibilità, indicando anche il modo di coprire la relativa spesa. Evidentemente, nella maggior parte dei casi saranno i provveditorati a farlo direttamente, così come hanno fatto fino a questo momento. L'episodio originario è avvenuto a Firenze, dove non è stato possibile trovare personale di concetto e geometri del provveditorato in grado di effettuare questi lavori. L'incarico è stato allora affidato al comune di Firenze, il che ha permesso di sbloccare la situazione.

Mi riferisco all'intesa raggiunta anche nella riunione tenuta dal Comitato ristretto presso il ministero. Ritengo che l'attuale formula sia idonea a garantire una soluzione: se non sarà l'ufficio tecnico della provincia, sarà quello del comune o quello della regione. Credo che con questa formulazione si potrà disporre di un ventaglio di possibilità, senza dover ricorrere a incarichi a liberi professionisti, che certamente danno meno affidamento sul fatto che le opere vengano eseguite nell'interesse dell'amministrazione.

Ho pochissimo da aggiungere a quanto già dichiarato. Personalmente credo che non possa essere ceduta dallo Stato la prerogativa della direzione dei lavori. Se andiamo a scardinare il principio che la stessa direzione dei lavori deve essere affidata a professionisti esterni, allo Stato non rimarrebbe più alcuno strumento di controllo. L'affidamento della progettazione a professionisti esterni era comprensibile, in un settore in cui né i tecnici ministeriali, né quelli privati hanno competenza adeguata alle esigenze, ma nel quale comunque la « vivacità » dei professionisti esterni poteva sicuramente essere migliore di quella dei dipendenti di un ministero. Arrivare però a dire che anche una funzione così delicata come quella della direzione dei lavori debba essere affidata a professionisti esterni, credo che sia eccessivo. Abbiamo lasciato quindi questa funzione ai provveditorati. Se questi ultimi hanno una funzione, come organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, allora si tratta di incre-

mentare il personale; se non hanno questa funzione, si tratta di abolirli. Credo che essi debbano trovare nel loro ambito l'ingegnere o gli ingegneri adatti a svolgere queste mansioni; se ciò non è possibile, penso che il ricorso ai comuni, alle province — che hanno poco da fare — o alle regioni potrà consentire una soluzione del problema. Accetto pertanto l'emendamento del relatore.

ADAMO. Noi comunisti siamo del parere di conservare il testo concordato nel Comitato ristretto, anche perché riteniamo che con l'applicazione della legge n. 382 del 1975, nel definire le funzioni delle regioni, si dovrà procedere all'adeguamento delle strutture, e quindi anche dei provveditorati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore di cui ho dato lettura, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sulla approvazione dei progetti e sull'affidamento degli appalti concernenti la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, a modifica delle norme vigenti, è richiesto il parere della Commissione prevista dall'articolo 5, terzo comma, della legge, che sostituisce ogni altro parere.

La Commissione di cui al precedente comma è integrata da un Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da due componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e da un rappresentante del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri ed ha sede presso la direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita al Ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e costituita da:

il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di Sezione, che la presiede;

un consigliere di Stato;

quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata dal Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

2 rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

1 psicologo, 1 educatore penitenziario, 1 sociologo, 1 criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La Commissione ha sede presso la direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di Segreteria. Alle riunioni della Commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.

Il parere della Commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o da suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonché i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da

due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.

I provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 ».

MATARRESE. Penso che sia opportuno prevedere la presenza di un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti, per accelerare l'iter e per dare indicazioni in ordine alla formulazione di questi progetti.

BOTTA, *Relatore*. Attraverso una convenzione il progetto è già stato affidato al professionista privato. La funzione della Commissione riguarda l'applicazione della convenzione.

ACHILLI. La proposta formulata dal collega Matarrese a me pare accettabile. Esiste una Commissione, il cui parere favorevole è condizionante per l'approvazione del progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici. Proprio per creare una sorta di controllo deontologico all'interno delle categorie professionali, credo che la presenza di un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti e degli ingegneri sarebbe un elemento che stimolerebbe i professionisti ad essere coerenti nel loro atteggiamento professionale. Proporrei pertanto di ridurre il numero dei membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si dovrebbe cioè dire: « due membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, due esperti nominati uno dal Consiglio nazionale degli ingegneri e uno dal Consiglio nazionale degli architetti ». Altrimenti si potrebbero indicare due esperti in più.

BOTTA, *Relatore*. Questa Commissione è composta da rappresentanti di organi statali e vogliamo istituzionalizzare la partecipazione ad essa di rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti.

ACHILLI. Ma è prevista anche la presenza di uno psicologo.

BOTTA, *Relatore*. Le nomine avvengono per competenza tecnica. Vi è il Consi-

glio superiore dei lavori pubblici nella sua massima espressione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Consiglio non è un organo interdisciplinare, ma è preposto agli interessi dell'amministrazione. Nel Consiglio superiore dei lavori pubblici sono rappresentati alcuni organismi. I 18 esperti del Consiglio superiore sono espressione di realtà esterne ed hanno competenza consultiva in vari campi. Si tratta di un organo strettamente attinente alla cura degli interessi del committente, che è l'amministrazione statale. Non vedo come con questa presenza potrebbe essere realizzata quella finalità di deontologia professionale cui si riferiva l'onorevole Achilli; si tratta semplicemente di approvare alcuni progetti e di certificare che sono stati correttamente realizzati. Accetto pertanto l'emendamento del relatore.

ALBORGHETTI. A questo punto, volendo seguire il ragionamento dell'onorevole Achilli, dovrebbero essere previsti anche rappresentanti degli ordini degli avvocati.

ACHILLI. D'accordo, ritiro il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dello articolo 3, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Castiglione e Achilli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

CASTIGLIONE. Rinuncio all'illustrazione.

BOTTA, *Relatore*. Accetto questo articolo aggiuntivo.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione e Achilli di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-ter.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-ter del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-quater.

I membri del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei Comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adot-

tati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I Comitati tecnici-amministrativi presso i Provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telefonicamente.

In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti necessari possono essere emanati dagli organi centrali del ministero ».

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-quater del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-quinques.

L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggio-

rato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione, signor Presidente.

ACHILLI. Prendo visione in questo momento di questo articolo aggiuntivo elaborato dal Comitato ristretto, che non solo attiene all'edilizia carceraria ma va anche a modificare un articolo della legge precedente in materia di esecuzione di opere pubbliche in generale. Innanzitutto mi sembra sia necessario chiarire che cosa s'intenda, al secondo comma, con le parole: «incarico di progettazione conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico». Gli enti territoriali, ad esempio, sono compresi in questa formulazione? L'ANAS è compreso?

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certamente.

ACHILLI. Prendo atto di questa decisione del Comitato ristretto, che modifica la vigente normativa ad un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, creando notevole confusione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non si tratta di una modifica, ma di una interpretazione autentica.

ACHILLI. Sicuramente vengono modificati, a livello d'interpretazione, i rapporti tra enti pubblici e liberi professionisti, perché si definisce la quota massima del compenso a questi spettante. Inoltre, mi sembra che si dovrebbe precisare che questa norma vale, per tutti i lavori in corso, solo per le frazioni d'opera già eseguite. Desidero poi rilevare che la normativa che s'introduce con l'articolo in discussione è particolarmente rigida. Se è vero che in alcuni casi gli incarichi plurimi so-

no determinati da motivi clientelari non certamente nobili, è altrettanto vero che in altri casi essi derivano dalla opportunità di avere più specialisti concorrenti alla progettazione di una determinata opera. In generale un'opera edilizia non è e - a mio giudizio - non dovrebbe essere, frutto di un solo ingegnere o architetto; specialmente quando si tratta di opere di una certa complessità è opportuno - anche se spesso avviene il contrario - che la progettazione venga affidata a diversi professionisti, con competenze specifiche. Nel caso in questione, si potrebbe dire: «professionisti di una stessa disciplina».

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo che allo psicologo viene conferito non un incarico di progettazione, ma di consulenza.

ACHILLI. Questo non è chiaro, a mio parere. Poiché ho avuto spesso occasione di lavorare con gli enti locali, so che le vecchie giunte provinciali e i comitati di controllo non sono molto teneri riguardo alle consulenze. Propongo pertanto un emendamento soppressivo del quarto comma di questo articolo aggiuntivo, laddove si prevede che le spese vanno corrisposte in base a documentazione e non attraverso una liquidazione forfettaria. Considero infatti questo un principio inaccettabile perché esistono nella organizzazione professionale spese non facilmente suddivisibili e non specificabili in base a documenti.

BOTTA, *Relatore*. Ritengo che non sia possibile continuare a prendere ancora in considerazione la vecchia pratica che stabilisce il livello del 45 per cento. Si è pensato invece che le spese debbano essere certificate da appositi documenti per poter essere rimborsate.

PRESIDENTE. L'onorevole Achilli ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo del relatore:

Sopprimere il quarto comma.

ACHILLI. In ogni ufficio professionale serio vi è un settore relativo a studi, ricerche e documentazioni le cui spese non sono suddivisibili per singoli lavori né documentabili con singole fatture: pretenderlo significa operare una vera e propria de-qualificazione di questi professionisti.

BOTTA, *Relatore*. Ieri abbiamo dibattuto a lungo il problema sotto questo aspetto proprio perché sembrava che la liquidazione forfettaria fosse un elemento base; essa va da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 60 per cento e, nel caso specifico delle convenzioni stipulate dal ministero con i professionisti, era indicata nella misura del 45 per cento. Il Comitato ristretto ha però ritenuto che tale rimborso venisse ad incidere nella misura del 50 per cento in più rispetto alla tariffa, mentre le spese non dovrebbero essere superiori al 10 per cento. Si è giunti pertanto alla conclusione, in sede di Comitato ristretto, che le spese debbano essere documentate con una certificazione precisa e non forfettariamente.

CERQUETTI. Si potrebbe aggiungere un 10 per cento per le spese non documentabili.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Voglio precisare che qui si fa riferimento a quanto deve essere rimborsato al progettista per « spese di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal personale di aiuto; le spese accessorie; le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione dei lavori fuori ufficio; le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche o telefoniche; le spese di scritturazione; di traduzione di relazioni e di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia; i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni ». Qui si fa quindi riferimento alle sole spese e non a tutto ciò che è indicato sotto le voci « onorario e onorario discrezionale ». Abbiamo constatato, poi, che un comparto di notevolissimo rilievo di queste spese è indicato con il criterio dei « lavori fuori residenza », criterio ormai obsoleto e che comporta un aumento dal 30 al 45 per cento dell'onorario, cioè di quasi metà dell'onorario stesso.

In un clima di austerità come l'attuale e al fine di attuare una effettiva rispondenza all'effettuazione reale di queste spese, io credo, anche in base al principio per cui i professionisti devono documentarsi ai fini dell'IVA, che anche queste

spese debbano essere documentate. È solo questa la motivazione e si prescinde — sia ben chiaro — da qualsiasi intento di mortificazione della categoria. Si raggiunge in tal modo, inoltre, lo scopo di una definizione degli incarichi più obiettiva e meno discrezionale, anche perché con questa voce di spesa che va dal 30 al 60 per cento si dà luogo ad una discrezionalità degli uffici dello Stato che non credo sia bene consentire. Accetto pertanto l'articolo aggiuntivo del relatore, mentre sono contrario all'emendamento parzialmente soppressivo presentato dall'onorevole Achilli.

BOTTA, *Relatore*. Ricordo quanto affermava il presidente della giunta regionale del Piemonte, cioè che, se ad un professionista sono riconosciuti 500 milioni, è eccessivo darne 250 per spese. L'articolo 8 delle convenzioni che il ministero ha stipulato con i professionisti afferma quanto diceva poc'anzi l'onorevole sottosegretario. Si parla del 35 per cento degli onorari per i professionisti che hanno la residenza nello stesso comune e del 45 per cento per i professionisti che hanno la residenza fuori del comune. Mi pare che porre una limitazione sia un fatto moralizzatore. Sono pertanto contrario all'emendamento dell'onorevole Achilli.

ACHILLI. Insisto sul mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Achilli soppressivo del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 3-*quinqüies*, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*quinqüies* del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*sexies*.

Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi

competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta della area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*sexies* del relatore, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*septies*

« Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi indispensabili di straordinaria manutenzione richiesti dal Ministero di grazia e giustizia ».

ADAMO. Intendo fare una osservazione in relazione alla dizione: « straordinaria manutenzione », che mi sembra troppo estensiva. Proporrei pertanto di sostituire il periodo successivo alle parole « Ministero dei lavori pubblici » con le parole: « per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari ».

BOTTA, *Relatore*. In questo modo la norma si adatterebbe anche all'intervento di due miliardi di lire da effettuare nel carcere di San Vittore e che non riguarda una manutenzione ordinaria essendo dovuto a fatti non prevedibili. Accetto la modifica suggerita dall'onorevole Adamo.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo aderisce alla nuova formulazione suggerita dall'onorevole Adamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*septies* con la modifica proposta dall'onorevole Adamo, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Achilli, Matarrese, Todros e Adamo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*octies*.

Il Ministero dei lavori pubblici può indire gare di appalto concorso sulla base di progetti modello predisposti da imprese a partecipazione statale, cooperative e loro consorzi e imprese private e loro associazioni temporanee.

Tali progetti sono approvati con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Nell'ambito di detti ministeri possono essere predisposti studi e schemi tipologici e distributivi al fine di incentivare l'approntamento dei progetti di cui al primo comma.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo ai presentatori di chiarire che cosa significhi l'espressione: « gare di appalto concorso sulla base di progetti modello predisposti da imprese a partecipazione statale ».

BOTTA, *Relatore*. Vuol dire che si accettano offerte per modelli formulati da imprese a partecipazione statale, da cooperative e da imprese private.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo articolo, così come è formulato, modifica sostanzialmente il testo del provvedimento. Il disegno di legge è strutturato in modo tale che tutta l'esecuzione delle opere ivi previste è affidata agli organi periferici dell'amministrazione. Questo articolo aggiuntivo implicherebbe la revisione del programma in quanto una quota del programma stesso sarebbe gestita direttamente al centro dai ministeri interessati. Ad esempio, dieci modelli potreb-

bero essere affidati mediante un appalto concorso per modelli. I progetti modello non sono fatti prima: il modello è una forma di appalto, non di progettazione.

CASTOLDI. La procedura si potrebbe sviluppare in due tempi: prima una gara per un modello, poi un appalto per aggiudicare l'esecuzione di tale modello.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il sistema francese non è una forma di progettazione, ma di appalto, i cui prezzi sono articolati in relazione alla quantità e alla durata della committenza. Una volta accettato un modello come valido, lo si riproduce per il numero di volte che si ritiene opportuno e l'offerta è legata al numero di eventuali ripetizioni del modello stesso. Bisognerebbe riformulare l'articolo aggiuntivo in questo senso. Devo dire però che ciò significherebbe egualmente correggere sostanzialmente il disegno di legge, perché dovremmo disporre una revisione del programma di cui all'articolo 1 della legge n. 1133, definendo quali interventi vengono riportati al centro, per potere, appunto, mettere in moto una procedura centralizzata. Per una migliore formulazione dell'articolo aggiuntivo, forse sarebbe necessaria una breve sospensione dei lavori della Commissione. Vorrei sapere se quest'ultima è d'accordo sulla scelta di fondo, dell'articolo aggiuntivo in questione, cioè su una parziale gestione centralizzata, con un meccanismo simile alla convenzione, sia pure realizzato con l'appalto per modelli.

ADAMO. Nostra intenzione non era quella di affermare un momento di maggiore centralizzazione attraverso l'appalto concorso, ma di procedere ad una progettazione per modelli, sulla quale effettuare gli appalti con maggiore facilità e snellezza.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Nessuno progetta un carcere se non ha la prospettiva di realizzarlo.

BOTTA, Relatore. L'esecuzione è stata ormai affidata per tutti i progetti.

ACHILLI. Sulla base delle osservazioni del rappresentante del Governo, suggerisco una correzione al testo dell'articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Il Ministero dei

lavori pubblici può indire appalti concorso per progetti modello riservati a.... ». Capisco che noi offriamo al ministero la possibilità di ricorrere ad un metodo di esecuzione diverso da quello previsto dal programma consentito dalla legge precedente. È una facoltà che si dà al ministero, nel caso che esso ravvisi la necessità di ricorrere a queste nuove procedure. Se tutto funziona nel modo migliore, se cioè i progetti predisposti sono pronti per gli appalti e non vi sono difficoltà di ordine tecnico, è chiaro che il programma andrà avanti nel modo già delineato; se dovesse insorgere difficoltà di qualunque tipo, il ministero potrebbe adottare il nuovo sistema. È una facoltà che può mettere in moto, da parte di cooperative e imprese a partecipazione statale, gli studi per il futuro piano.

BOTTA, Relatore. Ma dovremmo conoscere l'avviso del Ministero di grazia e giustizia.

ACHILLI. I progetti sono approvati di concerto con tale ministero, mentre la fase esecutiva è riservata al Ministero dei lavori pubblici. Anche gli appalti sui progetti già predisposti sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici. In fase di programmazione e di predisposizione dei progetti, occorre l'accordo con il Ministero di grazia e giustizia.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sarei d'accordo su questa ulteriore formulazione. Mi sembra infatti che questo volesse dire l'onorevole Achilli, e cioè che si potesse avviare anche una piccola quota sotto forma di concessione alle società a partecipazione statale.

ACHILLI. Si tratta di incentivare le imprese, pubbliche o private, che abbiano avviato un processo di industrializzazione edilizia; se esse riescono a fornire un prodotto qualificato, il ministero può recepirlo.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'appalto concorso per modelli oggi non esiste; esso implica una struttura non ancora recepita nel nostro ordinamento. L'appalto concorso è possibile, ma lo si deve svolgere in base alle vecchie norme e questo non garantirebbe quello che mi sembra desiderasse l'onorevole

Achilli e cioè che il risultato del concorso sia utilizzabile per più interventi.

ACHILLI. La legge 5 agosto 1975, n. 412, all'articolo 7, sotto il titolo « Edilizia speciale », non dico che contenga già una normativa in questo senso, ma certo una indicazione. In questo articolo si dice testualmente: « e per avviare procedure di appalti per modelli ».

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Possiamo senz'altro riprodurre una norma come quella ricordata dall'onorevole Achilli, ma resta fermo il fatto che oggi una normativa che disciplini l'appalto per modelli non esiste ancora; occorrerebbe quanto meno un decreto del ministro dei lavori pubblici.

ALBORGHETTI. Mi sembra che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo debbano essere accettate.

CASTOLDI. Faccio presente che in sede di discussione del disegno di legge di adeguamento degli appalti alla normativa CEE è stato presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad esaminare la possibilità di istituire una normativa per gli appalti per modelli e componenti. Il Governo accettò come raccomandazione quell'ordine del giorno.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Potrei accettare una formulazione analoga a quella della legge n. 412 del 1975.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Achilli, Matarrese, Todros e Adamo hanno presentato il seguente nuovo testo dell'articolo aggiuntivo:

ART. 3-*octies*.

Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al

Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

BOTTA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare il concetto espresso da questo articolo aggiuntivo, che mi trova anzi ampiamente favorevole; mi preoccupa però il fatto che questa quota del 5 per cento possa ad un certo momento rallentare la realizzazione di alcune opere.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo dichiara di accettare la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Achilli e altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'articolo aggiuntivo 3-*octies* presentato dagli onorevoli Achilli, Matarrese, Todros e Adamo, di cui ho dato lettura, accettata dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*novies*.

Il ministro di grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonché sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi.

BOTTA, *Relatore*. Rinuncio all'illustrazione.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*novies* del relatore, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti,

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge 8 ottobre 1976, numero 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Sobrero e Matarrese hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,
attesa l'urgenza di dotare lo Stato di carceri moderne ed adeguate,

impegna il Governo

ad accelerare al massimo le procedure per giungere all'appalto delle case di prevenzione e di pena programmate con il decreto ministeriale 30 marzo 1972; in particolare a finanziare con assoluta priorità gli istituti per i quali è già stata scelta l'area ed è stato approvato il progetto di massima. (0/1199/1/9).

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matarrese, Achilli e Todros hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,

atteso che nuove forme di appalto, quali l'appalto per modelli e quello per componenti, possono consentire e accelerare processi di trasformazione della struttura produttiva che garantiscano l'introduzione dei metodi dell'edilizia industrializzata,

impegna il Governo

a dare concreta attuazione a quanto in proposito disposto dalla legge n. 412 del 1975 sull'edilizia scolastica e dal testo del disegno di legge n. 1199 approvato dalla Com-

missione lavori pubblici, promuovendo anche incontri con le regioni al fine di costituire un patrimonio-progetti ed approntare quanto occorre per generalizzare l'adozione delle citate nuove forme di appalto. (0/1199/2/9).

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno.

MATARRESE. Non insistiamo per la votazione degli ordini del giorno.

ADAMO. Prendo la parola per esprimere, con alcune brevi considerazioni, soprattutto la qualità del voto del gruppo comunista. Le considerazioni politiche svolte dal gruppo comunista in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1199 possono trovare in larga parte ancora utile e appropriato inserimento in questa nostra dichiarazione di voto e ciò perché i motivi della nostra ferma critica si appuntano sul modo in cui il Governo è pervenuto alla formulazione del disegno di legge che stiamo discutendo, sotto la spinta della scadenza di una precedente legge; sui contenuti del disegno di legge, che rappresentano una semplice proposta di rifinanziamento senza un piano generale capace di determinare il fabbisogno globale degli istituti di prevenzione e di pena del nostro paese, alla luce delle nuove norme dell'ordinamento penitenziario, approvate nel 1975.

Queste critiche permangono; anzi le dichiarazioni del relatore e gli elementi emersi e raccolti nel corso dei lavori del Comitato ristretto - il relatore questa mattina parlava di dati del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero di grazia e giustizia disomogeneizzati e contraddittori - hanno finito per fornirci meglio il quadro delle insufficienze, delle carenze, dei magri risultati raggiunti dopo trenta anni di attività in questo settore. In trenta anni sono state costruite e ultimate soltanto tre carceri, cioè quelle di Cuneo, di Rimini e di Trani. Sono cifre davvero impressionanti, spese senza raggiungere adeguati risultati. A Vicenza sono stati spesi 5 miliardi e 750 milioni; a Firenze 17 miliardi e 400 milioni. Vi sono state contraddizioni nelle procedure fin qui osservate, nell'approvazione dei progetti. Il doppio iter di approvazione del progetto di massima e di quello esecutivo appare e scompare nella circolare ministeriale interpretativa della legge n. 1133. Sono stati pagati onorari da vertigine per

progettazioni. Basti pensare che per il passato sono stati corrisposti a tutti i gruppi di professionisti, senza limitazione di numero, onorari pari al 56 per cento di quelli spettanti ad un solo progettista. È ben vera allora la considerazione che facevo in sede di discussione sulle linee generali, che cioè ogni qual volta si pone mano a verificare lo stato di una struttura dell'organizzazione, della vita dello Stato, emergono segni profondi di guasti, di inadeguatezze, spese non corrispondenti agli effettivi valori delle opere realizzate e ciò per ritardi e disfunzioni.

Intanto, permane l'incognita su ciò che allo scadere dei tempi di spesa di questo finanziamento, fra sei anni, sarà stato possibile realizzare con 400 miliardi. Difficile, se non impossibile, è prevedere il quadro degli istituti di prevenzione e di pena così come si presenterà nel 1982. Ciò significa che se la pratica e la logica con le quali è stata portata avanti la politica nel delicato settore dell'organizzazione delle strutture carcerarie non cambieranno, per raggiungere l'idoneità dei ventimila posti nelle vecchie carceri (conventi e castelli in disuso), per assicurare un minimo di sicurezza, per impedire che in un anno 2 detenuti su 100 abbandonino, spesso comodamente, le carceri, per vedere veramente realizzato il processo di riorganizzazione interno, per favorire il reinserimento del detenuto nella società, dovranno passare decine e decine di anni, così come sono passati questi ultimi trenta anni dal dopoguerra ad oggi.

Da ciò deriva la nostra preoccupazione, che si riallaccia a quella già altra volta espressa, nel corso dei dibattiti svoltisi sulle leggi precedenti, nel 1959, nel 1967 e nel 1971. Tuttavia non abbiamo mancato di dare il nostro contributo per migliorare il disegno di legge nell'articolato. Possiamo dire che il disegno di legge presentato dal Governo è stato largamente, se non quasi integralmente, modificato. La direzione dei lavori per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli istituti (che nel disegno di legge poteva essere affidato a liberi professionisti) rimane agli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici, che potranno avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni.

Vengono regolati abbastanza bene i rapporti fra committente e progettista nella corresponsione degli onorari; nel senso che

i compensi spettanti ai gruppi di progettisti sono attribuiti come se la prestazione fosse resa da un solo professionista, con la sola maggiorazione del venti per cento per il capogruppo. Viene sancita anche una retrodatazione delle disposizioni, per le convenzioni già stipulate in relazione alla parte di prestazioni non ancora compiute.

La necessità, da noi comunisti fortemente sostenuta, di accelerare i tempi di approvazione delle procedure, ha trovato accoglimento, ma ben altre innovazioni avremmo voluto inserire nel provvedimento. Abbiamo avanzato l'ipotesi di costituire un ufficio tecnico centrale di progettazione. Ci è stato risposto in questa sede che per il programma finanziato ormai tutti gli incarichi di progettazione erano stati già affidati; che l'ipotesi di costituzione di un ufficio centrale per la elaborazione e la realizzazione di progetti deve rappresentare una soluzione, per la quale occorre lavorare fin da ora, per il futuro.

L'impegno del Ministero di grazia e giustizia, contenuto nell'articolo 3-*novies*, a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori, sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione degli stessi, se pienamente rispettato potrà consentire un utile controllo, specialmente in ordine alle scelte di precedenza, tanto praticate nel passato.

Il contributo fornito dal nostro gruppo politico per migliorare il disegno di legge e per accelerarne i tempi di approvazione, per scongiurare ritardi sull'attività edificatoria delle strutture carcerarie, rappresenta un altro segno del nostro vivo interesse verso il definitivo assetto di questo importante settore della vita e dell'organizzazione civile del nostro Stato. Dico questo non solo perché i tempi che viviamo sono scossi da gravi avvenimenti, che continuamente minacciano l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, per cui è compito di ciascuno di noi lavorare per vedere di accrescere sempre di più la fiducia verso lo Stato, ma anche perché nel delicato settore del mondo carcerario noi comunisti pensiamo che si debba costruire l'avvenire della scienza penitenziaria, così come ricordava la commissione Persico nel 1950, perseguendo la rieducazione e la conseguente riabilitazione del colpevole, così come indicato nell'articolo 27 della Costituzione. Per noi comunisti l'edilizia carceraria è infatti uno strumento essenziale per portare

avanti il processo per una effettiva rieducazione del colpevole.

Non ci può convincere lo spirito del disegno di legge, per i motivi esposti nella discussione sulle linee generali e in queste brevi considerazioni. Un passo avanti nelle fasi attuative del finanziamento e nei controlli, a differenza del passato, è stato tuttavia compiuto.

Per questo ci accingiamo ad esprimere il nostro voto di astensione, che va inteso come utile contributo ad evitare pericolosi ritardi e ulteriori disfunzioni, sulla base del nuovo articolato, ferma restando la nostra critica di fondo al disegno di legge governativo.

BOTTA, Prendo la parola non come relatore, ma per esprimere il punto di vista del gruppo democristiano. Debbo rilevare che sotto questo aspetto, su questa attività concernente l'edilizia carceraria, nessuno mai aveva sollevato critiche, anche negli anni passati, quando forse era più necessario, né alcun contributo era stato portato, se non un piatto voto contrario o di astensione, magari privilegiando allora il settore delle autostrade.

Ci troviamo di fronte ad un impegno notevole da parte del Governo in questo importante settore, applicando soprattutto quelli che sono i nuovi concetti espressi nell'ordinamento penitenziario. Credo che ormai, al di là di quelle che possono essere le osservazioni sull'affidamento dei progetti a professionisti privati - effettuate con le convenzioni tipo - che deve essere attribuito ad un ministro di altra collocazione politica, proprio anche sotto questo aspetto i ministeri interessati abbiano la capacità di una visione moderna delle esigenze penitenziarie. Se la procedura sembra o sembra abbastanza lenta nel suo *iter*, evidentemente occorre tener presente che si cercava di avere la massima tutela in un settore in cui l'esperienza italiana era veramente minima. Il collega Achilli ha voluto ricordare che attraverso alcune circolari si era cercato di alleggerire l'*iter* analogamente a quanto si è anche cercato di fare con questo provvedimento. Mi auguro che gli obiettivi indicati con questo notevolissimo impegno del Governo possano trovare completa attuazione. In questo, evidentemente, visto che il programma copre un arco di tempo fino al 1982, ha importanza l'aspetto dell'inflazione. Mi auguro, con tutte le al-

tre forze politiche, che si possa contare su quella stabilità che è necessaria per uno sviluppo ordinato e democratico del nostro paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1974, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena » (1199):

Presenti	37
Votanti	19
Astenuti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascarì Raccagni, Borri, Botta, Carelli, Carenini, Danesi, De Cinque, Drago, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta, Matarrese, Merolli, Pellizzari, Rocelli, Russo Vincenzo, Sobrero.

Si sono astenuti:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Corradi Nadia, De Caro, Peggio, Querci, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Tocco, Todros, Tozzetti, Trezzini.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
